

Modello di osservazioni a disegni di legge e proposte di legge

Ente che invia la memoria: Comune di Cantalupa

Disegno di legge o Proposta di legge n. 271

- Osservazioni di carattere generale:

Inquadramento normativo di principio

Europa: Riformulazione della Direttiva 2009/28/EC, testo approvato il 28/11/2017 dalla commissione ITRE (energia, ricerca e industria), del Parlamento Europeo [punti (54) e (55)]; il testo andrà in approvazione in plenaria del Parlamento Europeo nel gennaio 2018.

L'emendamento approvato da ITRE dà riconoscimento ai cittadini autoproduttori di rinnovabili, non più solo come consumatori o come produttori, ma come produttori/consumatori ("prosumers").

La commissione ITRE ha specificato che gli Stati UE dovranno garantire a tutti i consumatori di energia il diritto di:

- *produrre, stoccare e autoconsumare energia rinnovabile senza pagare tasse, oneri e simili*
- *vendere senza intermediari l'energia autoprodotta*
- *associarsi nella produzione, nello stoccaggio e nel consumo su scala locale, formando una comunità dell'energia rinnovabile*

-
- *pagare oneri di rete equi e vendere alla rete elettrica a prezzo equo i surplus di energia autoprodotta: il prezzo dovrà essere come minimo pari a quello di mercato, con la possibilità di un prezzo più alto per tener conto del valore aggiunto che i piccoli produttori offrono alla società e all'ambiente.*

Gli Stati UE, ha inoltre specificato la commissione ITRE, saranno tenuti a:

- *rendere accessibile l'autoproduzione, lo stoccaggio e l'autoconsumo di energia rinnovabile anche agli inquilini, alle persone con basso reddito e a coloro che abitano in case popolari*
- *prevedere procedure semplificate ed alleggerire gli oneri burocratici a carico degli autoproduttori e comunità dell'energia*

Gli Stati UE dovranno strutturare gli incentivi per le rinnovabili in modo tale che i cittadini che producono energia e le comunità dell'energia siano in grado di competere su un piede di parità con i grandi produttori. Va inoltre a vantaggio dei piccoli produttori il divieto a modificare retroattivamente al ribasso gli incentivi.

Normativa nazionale di riferimento

Legge n. 221 del 2015, art.71. La legge istituisce e promuove le *Oil Free Zone*, intese come aree territoriali in cui *"entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili."* La legge conferisce alle regioni il compito di disciplinare *"le modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia"*.

Funzioni e compiti dell'AEEGSI

Le competenze dell'AEEGSI sono riscontrabili sul sito stesso dell'Autorità:

"L'Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e, in particolare:

- *Stabilisce le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d'accesso, promuove, attraverso la regolazione incentivante gli investimenti con particolare riferimento all'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza;*
- *Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;*
- *Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all'armonizzazione della regolazione per l'integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;*
- *Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;*
- *Promuove l'uso razionale dell'energia, con particolare riferimento alla diffusione dell'efficienza energetica e all'adozione di misure per uno sviluppo sostenibile;*
- *Aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero;*
- *Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l'informazione ai consumatori;*
- *Adotta provvedimenti tariffari e provvede all'attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;*
- *Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il GSE, su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e in materia di Robin Hood Tax.*

Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11)."

Tali competenze provengono dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 14 novembre 1995 n. 481. In

sostanza l'Autorità deve garantire e tutelare gli equilibri e l'equità del mercato dell'energia, nonché l'equilibrio, l'affidabilità e la sicurezza del sistema di distribuzione.

AEEGSI non ha competenze preventive in merito alla legittimità o meno di provvedimenti delle pubbliche amministrazioni; non interviene sul *se*, ma sul *come*.

- Osservazioni al titolo:

Nessuna

- Osservazioni all'articolo 1:

Per maggior chiarezza si propone di introdurre un riferimento esplicito alla legge nazionale istitutiva delle Oil Free Zone:

1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3, 6 e 9 dello Statuto nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, e in particolare dell'art. 71 della legge 28 dicembre 2015 n.221, promuove l'istituzione di aree territoriali omogenee denominate "comunità energetiche" che, al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, sperimentano la produzione e lo scambio di energie generate da fonti rinnovabili nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

- Osservazioni all'articolo 2:

Nel comma 1 si propone di inserire esplicitamente, fra i potenziali partecipanti alle comunità energetiche, anche i singoli cittadini:

1. La Regione, al fine di incentivare la produzione e lo scambio di energia fra gli enti che

appartengono alle comunità energetiche, favorisce la costituzione di cooperative, società

cooperative, consorzi, fondazioni e altri enti senza finalità di lucro di cui possono far parte comuni,

enti locali territoriali, enti pubblici e privati, singoli cittadini, nonché società di nuova costituzione impegnate nello sviluppo di progetti imprenditoriali rivolti alla produzione di energie generate da fonti rinnovabili e alla riduzione dei consumi energetici.

- Osservazioni all'articolo 3:

Si propone di introdurre esplicitamente fra gli obiettivi, elencati nel comma 1, punto c), e nel comma 2, la riduzione del ricorso a combustibili fossili, **oltreché all'efficientamento energetico**, piuttosto che la generica riduzione dei consumi di energia:

1. Le comunità energetiche:

.....

.....

c) redigono, entro 12 mesi dalla loro costituzione, un piano energetico che individua le azioni per la riduzione del ricorso a combustibili fossili e per l'efficientamento dei consumi energetici.

2. ...

. Ogni cinque anni la Regione verifica l'attuazione del piano e i risultati in termini di riduzione della dipendenza dall'uso di combustibili fossili. Nel caso di risultati negativi, valutati sulla base dei parametri indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, ...

- Osservazioni all'articolo 4:

Nessuna

- Osservazioni all'articolo 5:

Come per l'art. 3 si propone di sostituire "consumi energetici" con "dipendenza da combustibili fossili":

(Tavolo tecnico per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili)

1. La Giunta regionale sulla riduzione della dipendenza da combustibili fossili e di ...

- Osservazioni all'articolo n 6:

Nessuna